

alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti «c» e «f» devono essere aumentati dello 0,2 %; che le offerte ed i corsi espressi «fas» e «fob» o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi «cif» per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto «cif» Rotterdam; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte ed i corsi espressi «cif» Rotterdam, devono essere aumentati di 0,242 ECU;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plusvalore risultante dalla presentazione; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e panelli; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei panelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i panelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo preso in considerazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere adattato anche di un importo uguale, al massimo, al divario determinato al suddetto articolo, quando tale divario rischia di avere un'incidenza sul normale smercio dei semi raccolti nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione per i semi oleosi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1321/90⁽²⁾, ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, o nell'impresa di produzione di alimenti per animali, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo; che, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1685/90⁽⁴⁾, l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detrando dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83;

considerando che a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine degli stessi semi valido per un carico da realizzarsi durante il mese in cui i semi sono identificati nell'oleificio; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE; che, nel caso in cui non è possibile prendere in

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 33.